Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

CORPO FORESTALE DELLO STATO
ISPETTORATO GENERALE
Servizio centrale
per la gestione delle risorse umane
Divisioni 12^, 13^, 14^

La presente viene trasmessa via fax, non segue originale

Roma 11 FEB. 2013

Prot. n. 00645/13 mis

12 FEB 2013
Prot. N° 260

Ai Comandi regionali del
Corpo forestale dello Stato - LORO SEDI

Alla Divisione 11^ - SEDE

Alla Scuola del Corpo forestale dello Stato
CITTADUCALE

E,p.c. All'Ufficio Relazioni Sindacali SEDE

Oggetto: Obbligo di residenza.-

E' stato posto a questo Servizio un quesito in ordine all'obbligo per il personale del Corpo forestale dello Stato di risiedere nel luogo ove ha sede l'Ufficio di appartenenza. Al fine di garantire un'applicazione uniforme della disciplina giuridica vigente in materia, si forniscono di seguito gli opportuni chiarimenti.

Preliminarmente si fa presente che il D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, Testo Unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, all'articolo 12 prevede che *"L'impiegato deve risiedere nel luogo ove ha sede l'ufficio cui è destinato."* e che *"Il capo dell'ufficio, per rilevanti ragioni, autorizza l'impiegato a risiedere altrove, quando ciò sia conciliabile con il pieno e regolare adempimento d'ogni altro suo dovere; dell'eventuale diniego è data comunicazione scritta all'interessato"*.

Il Consiglio di Stato, intervenendo sulla problematica (parere del 17 aprile 1984, n. 590), ha chiarito che il dovere di residenza, posto in capo al dipendente civile dello Stato dall'articolo 12 del D.P.R. n. 3/1957, consiste nell'obbligo di stabilire effettiva e permanente dimora nel luogo in cui si trova l'ufficio e non anche nell'obbligo dell'iscrizione anagrafica nello stesso luogo, essendo il fine essenziale di tale disposizione quello di fare in modo che il dipendente sia in grado di assicurare una reale e soddisfacente prestazione lavorativa, nonché la regolare presenza in servizio.

Il significato da attribuire, quindi, all' affermazione *"L'impiegato deve risiedere ..."* è quello contenuto nell'articolo 43, secondo comma, del codice civile, che dichiara che la residenza è nel luogo in cui la persona ha la dimora abituale. In conclusione , chiarisce sempre il Consiglio di Stato, l'obbligo di iscrizione all'anagrafe del luogo ove si stabilisce la dimora abituale opera solamente nell'ambito della regolamentazione anagrafica, ed in tale ambito può configurarsi come inadempienza. Di contro, la scelta del dipendente, che non è disciplinarmente rilevante, non potrà determinare oneri a carico dell'Amministrazione né essere il presupposto per il riconoscimento di benefici connessi alla diversa residenza rispetto al luogo di lavoro, pur se autorizzata.

IL CAPO SERVIZIO
ing. G. Priori